

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

Trasferimenti di anziani tra case per anziani, ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni e necessità di una pianificazione cantonale condivisa

Presentata da: Alessandro Mazzoleni

Cofirmatari: Balli - Genini Sem - Minotti - Quadri - Zucchetti

Data: 24 luglio 2026

Numero: 130.26

Testo:

Alcune comunicazioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, indirizzate a residenti di una casa per anziani finanziata per la parte delle cure ma non per il settore alberghiero, sollevano seri interrogativi sul modo in cui il Cantone gestisce queste situazioni e sulla ripartizione degli oneri finanziari tra Cantone e Comuni.

Nella prima comunicazione, nell'ambito del rinnovo di una prestazione assistenziale, viene richiesta una documentazione che confermi che nessuna casa per anziani finanziata in base alla LANz disponga di posti liberi. In assenza di una disponibilità immediata, la persona interessata è invitata a iscriversi nelle relative liste d'attesa.

Nella seconda comunicazione, l'Ufficio precisa di poter riconoscere al massimo CHF 84.– al giorno, a fronte di una retta effettivamente pagata di CHF 120.–, e afferma che sarà pertanto necessario cercare un istituto finanziato in base alla LANz, documentando le richieste di ammissione e le risposte ricevute.

Non siamo di fronte a una semplice informazione amministrativa. Si tratta di una pressione economica e burocratica che rischia di indurre persone anziane e fragili ad abbandonare il luogo in cui vivono, le relazioni costruite e l'équipe di cura che conosce la loro situazione. Il trasferimento non sarebbe motivato da ragioni sanitarie, assistenziali o personali, bensì dalle modalità con cui l'ente pubblico ha organizzato il finanziamento delle diverse strutture.

È inaccettabile che le conseguenze di una pianificazione insufficiente, di una copertura territoriale inadeguata o di meccanismi di finanziamento poco trasparenti vengano scaricate sugli anziani, sui loro familiari, sui Comuni e sulle case per anziani.

Il Cantone non può comportarsi come un semplice smistatore di residenti, orientandoli verso gli istituti che risultano più convenienti per una determinata voce della contabilità pubblica, senza considerare la continuità delle cure, la stabilità personale, la libertà di scelta, la prossimità alla famiglia e i costi umani, sanitari e organizzativi di un trasferimento.

La questione non riguarda però soltanto la tutela individuale dei residenti. Occorre chiarire anche se, attraverso le decisioni relative alle prestazioni assistenziali, il Cantone stia orientando la domanda verso strutture caratterizzate da un diverso modello di finanziamento, con la conseguenza di modificare la ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni.

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

Secondo le informazioni finora reperite, per i residenti di una struttura finanziata unicamente per le cure la retta giornaliera di CHF 120.– sarebbe ripartita nella misura del 75% a carico del Cantone e del 25% a carico dei Comuni. In caso di collocamento in una struttura finanziata anche per il settore alberghiero, il Cantone riconoscerebbe direttamente CHF 84.–, mentre la differenza fino a CHF 120.– rientrerebbe nel mandato di prestazione, finanziato all'80% dai Comuni e al 20% dal Cantone.

Applicando letteralmente queste percentuali, il calcolo porterebbe a CHF 90.– a carico del Cantone e CHF 30.– a carico dei Comuni nel primo caso, contro CHF 91.20 a carico del Cantone e CHF 28.80 a carico dei Comuni nel secondo.

Questi dati, considerati isolatamente, non dimostrano quindi né un risparmio cantonale né un aggravio comunale. È tuttavia possibile che il calcolo sia incompleto e che non comprenda tutti i flussi finanziari, i contributi alle strutture, i mandati di prestazione, le partecipazioni comunali, i costi residui, i conguagli, le prestazioni assistenziali e gli altri oneri diretti o indiretti.

Proprio questa mancanza di trasparenza rende necessario che il Consiglio di Stato esponga in modo completo, comprensibile e verificabile il costo effettivo delle due soluzioni, distinguendo non soltanto chi versa formalmente i singoli importi, ma anche su quale ente pubblico ricade, in ultima analisi, il costo complessivo.

Deve in particolare essere chiarito se la prassi contestata abbia come obiettivo o come effetto quello di limitare, stabilizzare o rendere più prevedibile la spesa cantonale, trasferendo o facendo ricadere sui Comuni una quota maggiore degli oneri alberghieri, dei mandati di prestazione o degli altri costi collegati al collocamento.

Qualora questo fosse l'effetto concreto, saremmo di fronte a un problema istituzionale e politico rilevante. Il Cantone starebbe infatti affrontando le incoerenze della propria pianificazione attraverso decisioni individuali in materia di assistenza, invece di discutere apertamente con i Comuni la ripartizione dei compiti e dei costi.

Una modifica sostanziale degli oneri comunali non può essere introdotta indirettamente, inducendo singoli anziani a cambiare struttura. Deve essere oggetto di una decisione politica trasparente, fondata su dati completi, su una valutazione delle conseguenze e su un'effettiva concertazione con i Comuni.

Orientare i residenti verso determinate strutture finanziate altera inoltre la concorrenza tra case per anziani. Gli istituti che garantiscono cure riconosciute, ma non beneficiano del finanziamento cantonale per il settore alberghiero, rischiano di essere trattati come strutture di seconda categoria, di perdere residenti e di sostenere un inutile carico amministrativo, finanziario e assistenziale.

Il Consiglio di Stato dovrebbe quindi smettere di gestire le incoerenze del sistema sulla pelle degli anziani e affrontare finalmente il problema attraverso una pianificazione cantonale seria, trasparente e condivisa, elaborata con i Comuni e con tutte le case per anziani, senza favoritismi, discriminazioni tra strutture o scorciatoie contabili.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Stato:

1. Le comunicazioni citate riflettono una prassi generale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento? Esistono direttive, circolari, istruzioni interne, prassi decisionali o modelli standard che impongono o suggeriscono ai residenti di cercare un posto in una casa per anziani finanziata in base alla LANZ?
2. Quante comunicazioni di questo tipo sono state inviate dal 1° gennaio 2023 a oggi? Quante persone sono state invitate a presentare richieste presso altre strutture,

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

quante sono state iscritte in liste d'attesa e quante hanno effettivamente cambiato casa per anziani?

3. Il mantenimento o il rinnovo delle prestazioni assistenziali può essere negato, ridotto o subordinato alla ricerca di un posto o al trasferimento in un'altra casa per anziani? Che cosa accade concretamente quando il residente, la sua famiglia, il rappresentante legale o il medico curante si oppongono al trasferimento?
4. Qual è la base legale precisa che consente all'Ufficio di esigere la ricerca di un istituto finanziato in base alla LANz e di fissare un limite di CHF 84.– al giorno? Da quale autorità è stata decisa questa prassi, attraverso quale atto formale e a partire da quale data?
5. Il Consiglio di Stato ritiene compatibile questa prassi con il principio di proporzionalità, con la libertà personale, con la protezione della dignità delle persone anziane e con il diritto di essere trattati sulla base di una valutazione individuale?
6. Prima di invitare o indurre una persona anziana a cambiare struttura viene sempre svolta una valutazione sanitaria, assistenziale, psicologica e sociale individuale? Da chi viene effettuata, secondo quali criteri, con quale coinvolgimento del medico curante e con quali possibilità di opposizione o ricorso?
7. Come viene determinato il limite di CHF 84.– giornalieri indicato nella comunicazione del 7 maggio 2026? Quali componenti della retta di CHF 120.– vengono riconosciute, quali vengono escluse e per quale ragione?
8. Il Consiglio di Stato conferma le percentuali di finanziamento indicate nel testo, ossia il 75% a carico del Cantone e il 25% a carico dei Comuni nel primo caso e, nel secondo, CHF 84.– direttamente a carico del Cantone, con la differenza finanziata all'80% dai Comuni e al 20% dal Cantone?
9. In caso contrario, il Consiglio di Stato è invitato a esporre il modello corretto, presentando un calcolo completo per residente e per giorno, con l'indicazione di tutte le basi legali, delle voci di costo, dei contributi pubblici, dei mandati di prestazione e degli eventuali conguagli.
10. Oltre ai pagamenti relativi alla singola retta, quali altri flussi finanziari devono essere considerati per determinare il costo effettivo delle due soluzioni per Cantone e Comuni? Si chiede in particolare di includere i contributi alle strutture, i costi residui, i finanziamenti alberghieri, i costi delle cure, le prestazioni assistenziali, i mandati di prestazione e ogni altro contributo diretto o indiretto.
11. Qual è il costo marginale effettivo, per il Cantone e per il Comune di domicilio, del mantenimento di un residente nella struttura originaria rispetto al suo trasferimento in una struttura finanziata anche per il settore alberghiero?
12. Il trasferimento permette al Cantone di ridurre, contenere, rinviare o rendere più prevedibile una propria voce di spesa, facendo contemporaneamente ricadere altri costi sui Comuni, sui mandati di prestazione o sui finanziamenti alle strutture? In caso affermativo, quali importi vengono trasferiti e attraverso quali meccanismi?
13. Qual è stato, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'impatto finanziario complessivo di questa prassi sul Cantone e sui Comuni? Si chiede una quantificazione annuale che distingua chiaramente assistenza, cure, settore alberghiero, mandati di prestazione, contributi alle strutture e costi amministrativi.

INTERROGAZIONE (art. 98 LGC)

14. Il Consiglio di Stato ha effettuato, prima dell'introduzione o dell'applicazione di questa prassi, un'analisi costi-benefici che dimostri un effettivo risparmio complessivo per le finanze pubbliche, considerando congiuntamente Cantone e Comuni?
15. In caso affermativo, il Consiglio di Stato è disposto a trasmettere tale analisi al Gran Consiglio e ai Comuni? In caso negativo, per quale ragione una prassi con potenziali ripercussioni sui residenti, sulle strutture e sulle finanze comunali è stata adottata senza una preventiva valutazione economica, sociale e sanitaria?
16. I Comuni sono stati preventivamente consultati sulla prassi, sulla ripartizione degli oneri e sui suoi effetti finanziari? Quali Comuni o loro organizzazioni rappresentative sono stati coinvolti, quali osservazioni hanno formulato e in che modo sono state considerate?
17. Il Consiglio di Stato ritiene corretto che una modifica della ripartizione sostanziale degli oneri tra Cantone e Comuni possa avvenire attraverso singole decisioni assistenziali, anziché mediante una modifica legislativa, una decisione pianificatoria o un accordo istituzionale trasparente?
18. Il Consiglio di Stato riconosce che orientare i residenti verso strutture finanziate anche per il settore alberghiero può alterare la concorrenza tra istituti? Ha valutato gli effetti sull'occupazione, sulla sostenibilità economica e sulla parità di trattamento delle case per anziani che non beneficiano di tale finanziamento?
19. Chi assume i costi amministrativi, sanitari e organizzativi generati dalle richieste di posto, dalle liste d'attesa, dalla preparazione dei trasferimenti, dai colloqui con le famiglie e dal passaggio delle informazioni di cura? Il Cantone intende riconoscere o compensare questi oneri?
20. Qual è attualmente, suddivisa per regione e tipologia di struttura, la disponibilità di posti, il tasso di occupazione e il numero di persone in lista d'attesa? Quanti posti sono disponibili nelle strutture finanziate in base alla LANz e quanti nelle altre strutture riconosciute?
21. Quale evoluzione del fabbisogno è prevista fino al 2035 e su quali dati demografici, sanitari e territoriali si fonda la pianificazione cantonale? In che misura tale pianificazione tiene conto della libertà di scelta, della prossimità territoriale e della continuità delle cure?
22. Il Consiglio di Stato è disposto a sospendere immediatamente ogni pressione al trasferimento motivata esclusivamente o prevalentemente da ragioni finanziarie, almeno fino a quando non saranno chiariti la base legale, i flussi finanziari, gli effetti sui Comuni e le conseguenze sulla continuità delle cure?
23. È disposto ad assicurare che nessuna prestazione assistenziale venga ridotta o negata per il solo fatto che una persona anziana rifiuta di lasciare la struttura nella quale è inserita, in assenza di comprovate ragioni sanitarie o assistenziali?
24. Entro quale termine il Consiglio di Stato presenterà una pianificazione cantonale più seria, trasparente e condivisa, elaborata lealmente con i Comuni e con tutte le case per anziani, che garantisca parità di trattamento tra le strutture, libertà di scelta, stabilità ai residenti e una ripartizione chiara ed equa degli oneri finanziari?
25. Il Consiglio di Stato è disposto ad aprire un tavolo istituzionale con i Comuni e con i rappresentanti delle diverse tipologie di case per anziani, affinché eventuali problemi di finanziamento non vengano più risolti attraverso pressioni sui singoli residenti, ma mediante una revisione complessiva e concertata del sistema?